



Parco N. 00994/2013 REG.RIC. 15940 del 12-11-2015 - arrivo

Pagina 1 di 9

N. ³⁰⁰ ~~300~~ ¹⁴ REG.PROV.COLL.
N. 00994/2013 REG.RIC.
N. 01096/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2013, proposto da:

Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro

Comune di Montecorice, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silio
Adeo Violante e Antonio Parisi, con domicilio eletto presso Giovanni
Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; Regione Campania,
rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Imperato, con domicilio eletto
presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, via Poli,
29;

sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2013, proposto da:





Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Decreto N. 15940 del 12-11-2015 - arrivo
N. 0994/2013 REG.RIC.

Pagina 2 di 9

Regione Campania, rappresentata e difesa per legge dall'avv.to Maria
Imparato, domiciliata in Roma, via Poli N.29;

contro

Comune di Montecorice; Ente Parco Nazionale del Cilento e del
Vallo di Diano, rappresentato e difeso per legge dall'avv.to Pasquale
Pucciariello, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 994 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Campania - Sez. Staccata di Salerno: Sezione I
n. 02153/2012, resa tra le parti, concernente approvazione Piano del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano .

quanto al ricorso n. 1096 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Campania - Sez. Staccata di Salerno: Sezione I
n. 02153/2012, resa tra le parti, concernente approvazione Piano del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montecorice ,
della Regione Campania e dell' Ente Parco Nazionale del Cilento e
del Vallo di Diano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 il Cons.
Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Antonio Parisi e
Rosaria Palma, su delega dell'avv.to. Maria Imperato, nonchè





l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso n. 1472 del 2010, proposto al Tar Campania - Sezione distaccata di Salerno, il Comune di Montecorice impugnava la delibera del Consiglio Regionale della Campania del 24 dicembre 2009, recante l'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 13 aprile 2007, avente ad oggetto il Piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, per ottenere l'annullamento del Piano stesso, nonché della deliberazione n. 86 del 2001 del Consiglio direttivo del Parco, recante l'approvazione in via definitiva del Piano.

Si costituivano in giudizio la Regione Campania e l'Ente Parco del Cilento, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso siccome infondato.

2. All'esito del giudizio – respinta l'eccezione di tardività sollevata dalla Regione Campania e respinti, altresì, i primi due motivi di gravame – il Tar Campania, con sentenza n. 2153 del 27 novembre 2012, annullava i provvedimenti impugnati, in accoglimento delle censure dedotte dal ricorrente.

In particolare, il primo giudice riteneva sussistente:

- la violazione dell'art. 12, comma 4, della Legge n. 394 del 1991, posto che, con riferimento alla perimetrazione delle zone D dell'approvato Piano (quelle di promozione economica e sociale, nelle





Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano - R.G. n. 15940 del 12-11-2015 - arrivo

Pagina 4 di 9

quali sono consentite le attività compatibili con le finalità istitutive del parco), non era stata raggiunta alcuna specifica intesa con il Comune interessato;

- l'inadeguatezza e la contraddittorietà della scelta del tipo di scala di rappresentazione utilizzato (1:50.000), con illegittimo rinvio, in modo indeterminato, a "successivi sviluppi" in scala 1:10.000.

3. Avverso tale decisione l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano ha quindi proposto appello - R.G. n. 994/2013 -, chiedendone la riforma con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio ad adiuvandum la Regione Campania, insistendo per l'accoglimento dell'impugnativa.

4. Avverso la stessa decisione ha altresì interposto appello la Regione Campania -R.G. n.1096/2013-, chiedendone parimenti la riforma.

Si è costituito in giudizio ad adiuvandum l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, insistendo per l'accoglimento dell'impugnativa.

5. Si è costituito in ambedue i giudizi il Comune di Montecorice, chiedendo la reiezione dei gravami con conferma della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza dell'11 marzo 2014, le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. I due ricorsi in appello, siccome interposti avverso la medesima sentenza e quindi oggettivamente connessi, vanno riuniti e decisi con





Parco Nazionale Cilento e Val di Diano Alb 15940 del 12-11-2015 - arrivo
N. 00994/2013 REG. RIC.

Pagina 5 di 9

unica pronuncia.

2. Le censure dedotte con i due ricorsi possono essere trattate congiuntamente, avendo identico contenuto sostanziale.

3. Con il primo mezzo di gravame, sia l'Ente Parco che la Regione deducono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento del terzo motivo del ricorso di primo grado, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 12, comma 4, della Legge 394 del 1991.

Le Amministrazioni assumono al riguardo che, nella specie, non sarebbe stato affatto violato la regola della previa necessità dell'intesa (stabilita da tale comma 4), posto che non sussisteva alcun conflitto da dirimere tra il Comune di Montecorice e la Regione Campania, non avendo il primo sollevato alcuna obiezione in ordine alla perimetrazione delle zone D.

4. La censura è fondata.

5. Ed invero, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge n. 394 del 1991, *"il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane e delle Regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i Comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento"*





d'approvazione".

Ciò posto, osserva il collegio come dalla documentazione in atti emerge che lo schema normativo testè riportato è stato, nella specie, pienamente rispettato.

Ed infatti, il Comune di Montecorice è stato posto nella condizione di formulare le proprie osservazioni alla proposta di Piano, osservazioni che, peraltro, lo stesso ha presentato e che sono state valutate dall'Amministrazione competente, seppur (alcune) pervenute oltre il termine di legge.


Nessuna di tali osservazioni del Comune, tuttavia, ha riguardato la perimetrazione della zona D del Piano.

Nei confronti della stessa, quindi, l'Amministrazione Comunale ha reso all'evidenza la sua univoca adesione e comunque, quel che più rileva, non ha formulato alcun specifico e formale rilievo.

In considerazione della dirimente circostanza di cui sopra, non si vede su quale aspetto relativo alla perimetrazione si sarebbe dovuta promuovere e raggiungere l'intesa di cui all'art. 12, comma 4, della Legge n. 394 del 1991, mancando, invero, il suo stesso presupposto, ossia una divergenza – espressa in sede procedimentale – tra la perimetrazione prevista dal Piano e la perimetrazione in eventualità voluta dal Comune di Montecorice.

Va rimarcato come l'intesa rappresenti uno strumento di leale collaborazione, previsto dal legislatore quale modulo procedimentale per impedire alla volontà di un ente di decidere unilateralmente su una questione, malgrado la divergente determinazione di un altro ente

decurato





e, proprio per la sua finalità, non può essere utilizzato in una ipotesi in cui una tale divergenza non sia stata manifestata, pena un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo.

Ed anzi, proprio in ragione del principio di leale collaborazione di cui l'intesa costituisce espressione, è da escludere che l'ente che non si sia deliberatamente attivato in sede procedimentale, per evidenziare il suo dissenso, possa poi fondatamente dedurre in sede processuale che gli atti conclusivi della procedura non configurino una intesa.

Pertanto, non avendo il Comune appellato formulato alcuna obiezione in merito alla perimetrazione delle zone D del Parco (tanto meno entro il termine fissato dalla legge), correttamente il Piano è stato adottato in via definitiva secondo quanto previsto nella proposta sottoposta al vaglio delle Amministrazioni interessate.

4. Con il secondo mezzo di censura, sia l'Ente Parco che la Regione deducono l'erroneità della gravata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che la 'scala' utilizzata per la redazione degli elaborati grafici riportanti la rappresentazione delle varie zone sarebbe inadeguata e contraddittoria.

5. La doglianza merita condivisione.

6. Invero, come correttamente osservato dalle Amministrazioni appellanti, l'evoluzione della tecnica in materia e, in particolare, l'attuale utilizzo del sistema Geographic Information System - G.I.S. minimizzano i possibili errori connessi alla redazione in scala, in formato cartaceo, degli elaborati.

Inoltre, non vi è alcuna norma precettiva che imponga l'adozione di





Parco Nazionale del Gargano - D.P.R. n. 15940 del 12-11-2015 - arrivo
N. 0094/2013 REGRIC.

Pagina 8 di 9

una determinata scala minima all'Amministrazione nella redazione del Piano in questione.

Pertanto, costituendo tale adozione l'espressione di una scelta discrezionale dell'Amministrazione, la stessa può essere contestata solo in caso di manifesta irrazionalità, vizio che nella specie non si ravvisa, sia perché la scala 1:50.000 risulta essere quella maggiormente utilizzata a livello europeo, sia perché il Piano del Parco ha un carattere prevalentemente di indirizzo, sia, ancora, in considerazione del fatto che la cartografia allegata al D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'area protetta di cui si discute, è stata redatta proprio nella medesima scala 1:50.000.

7. Per quanto sopra gli appelli si appalesano fondati e come tali da accogliere, con conseguente riforma della sentenza impugnata e con rigetto del ricorso di primo grado n. 1472 del 2010.

8. Sussistono giusti motivi per addivenire alla compensazione delle spese dei due gradi di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti n. 994 del 2013 e n. 1096/2013, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado n. 1472 del 2010.

Spese compensate dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.





Parco Nazionale REBRO, N. 00994/2015 REBRO, 15940 del 12-11-2015 - arrivo

Pagina 9 di 9

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo
2014, con l'intervento dei magistrati:

- Luigi Maruotti, Presidente
- Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
- Antonio Amicuzzi, Consigliere
- Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
- Raffaele Prosperi, Consigliere

ESTENSORE
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 17 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


CONSIGLIO DI STATO
Sezione Quinta



Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE V
1.11.2015

L'avvenuto deposito del presente provvedimento viene

comunicato a *Fate Puccio, Roberto, Avv. Gen. Stato, Carlo Mantovani, Des. Campania, TAR Campania SA*
ai sensi dell'art. 89, co. 3, cod. proc. amm.
Roma, 17 LUG. 2014



30/06/2014